



32992-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Pietro Campanile	- Presidente -	
Giuseppe Locatelli	- Consigliere -	R.G.N. 21343/2012
Andreina Giudicepietro	- Consigliere .rel.-	Cron. 32992
Francesco Federici	- Consigliere -	UC - 28/11/2018
Luigi D'Orazio	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.21343/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrente -

- controricorrente -

avverso la sentenza n.45/02/11 della Commissione Tributaria Regionale
dell'Emilia Romagna, emessa il 24 gennaio 2011, depositata il 17 giugno
2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2018
dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO CHE:

1. nella controversia originata dall'impugnazione da parte di
degli avvisi di accertamento per maggiore Irpef relativi agli anni di
imposta dal 2001 al 2006, sulla base di movimenti bancari sul conto
corrente del contribuente non giustificati, la Commissione Tributaria

4470
2018

M

Regionale dell'Emilia Romagna (d'ora in poi C.T.R.) accoglieva l'appello proposto dal contribuente, riformando la decisione di primo grado (favorevole all'Ufficio);

in particolare, la C.T.R., sul presupposto che fosse provata la residenza del contribuente, ai fini fiscali, sia in Italia (ove era iscritto all'anagrafe della popolazione residente), sia in Romania (ove era titolare di tessera di soggiorno e del codice di registrazione fiscale), riteneva prevalente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, Convenzione Italia - Romania, firmata a Bucarest il 14/1/1977 resa esecutiva in Italia con Legge n.18/10/1978 n.680, la residenza fiscale in Romania, ove il contribuente aveva la sede principale dei propri affari ed interessi;

2. avverso la sentenza della C.T.R. l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso articolato su due motivi;

3. a seguito del ricorso, _____ resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. dell'art. 4, comma 2, Convenzione Italia - Romania, firmata a Bucarest il 14/1/1977 resa esecutiva in Italia con Legge n.18/10/1978 n.680, nonché dell'art. 2 Tuir, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.;

secondo la ricorrente, il giudice di appello aveva ritenuto erroneamente che il centro degli interessi vitali del contribuente fosse individuabile in Romania, nonostante lo stesso avesse moglie e figlia minore in Italia, all'anagrafe risultasse residente con queste ultime, avesse un'abitazione in Italia ed un apprezzabile patrimonio (avendo depositato in banca oltre un milione di euro);

la C.T.R., quindi, avrebbe erroneamente ritenuto la prevalenza delle relazioni economiche (l'attività, svolta in Romania, di amministratore unico

della società appartenente al figlio,) sulle relazioni personali (la moglie e la figlia minore residenti in Italia, nell'abitazione di famiglia, di proprietà del contribuente, in cui quest'ultimo risultava formalmente residente ed intestatario delle varie utenze);

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto decisivo e controverso, relativo agli elementi fattuali dai quali il giudice di appello aveva dedotto la sussistenza del centro degli interessi vitali del contribuente in Romania, escludendo che esso fosse residente, ai fini fiscali, in Italia, ove vivevano la moglie e la figlia minore, aveva una casa e notevoli somme depositate in banca;

1.2. i motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente; essi sono infondati e vanno rigettati;

1.3. invero, la ricorrente deduce che, nello stabilire ove un soggetto abbia il centro dei propri interessi vitali, debba darsi la prevalenza ai legami personali rispetto a quelli professionali;

nel caso di specie la CTR, con una valutazione globale, congruamente motivata, che ha tenuto conto sia dei legami personali, sia di quelli professionali, ha privilegiato l'individuazione del centro di interessi in Romania dando atto che i legami familiari sussistevano tanti ivi, quanto in Italia;

inoltre, l'orientamento sulla prevalenza dei legami familiari attualmente appare recessivo;

questa Corte (Cass. sent. n.6501 del 2015), infatti, ha avuto modo di affermare che "il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434). Le relazioni affettive e familiari - la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale - non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri - idoneamente presi in considerazione nel caso in esame - che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto

M

collegamento (Cass. n. 24246/2011 cit.; Cass. 7 novembre 2001 n. 13803)";

nel caso di specie il giudice, con una valutazione di merito congruamente motivata, ha ritenuto che fosse prevalente il collegamento con la Romania, ove il contribuente risiedeva e svolgeva la propria attività professionale insieme con il figlio;


atteso il rigetto del ricorso, l'Agenda va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in dispositivo;

atteso il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale citato solo dopo la proposizione del ricorso ed in considerazione della delicatezza della questione trattata vanno compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 28 novembre 2018.


Il Presidente
(Pietro Campanile)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **20 DIC. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panico

